

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 173

7 giugno 2017

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BIGNAMI, AIMI

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA LIBERTÀ DI CULTO

Oggetto assembleare n. 4751

Relazione

La libertà di professare la propria fede è garantita dalla nostra Costituzione così come dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani: una libertà imprescindibile che deve trovare piena attuazione nella nostra società democratica. In Emilia-Romagna manca ancora una legge specifica volta a promuovere la libertà di culto nella sua forma pubblica e privata così come non sembra codificato l'impegno della Regione a dare piena attuazione a tale diritto il quale, nel rispetto del principio della laicità dello Stato, deve essere sì garantito ma in piena aderenza ai valori dell'ordinamento statale.

Pertanto, il diritto a professare liberamente la propria religione deve essere inteso in senso ampio, anche come il diritto a non veder denigrata o derisa la propria fede, a scegliere liberamente e senza imposizione il proprio credo che deve attenersi alla sfera spirituale della persona e della collettività, contrastando i fenomeni di radicalismo, fanatismo e fondamentalismo religioso.

Il presente progetto di legge mira a promuovere principi universali molti dei quali già sanciti, a livello nazionale, dalle Intese stabilite da numerose confessioni religiose con lo Stato Italiano e, di recente, anche dal "Patto per un Islam Italiano" sottoscritto tra lo Stato e alcune rappresentanze delle comunità musulmane.

Una legge per la promozione della libertà di culto appare dunque necessaria anche alla luce del crescente multiculturalismo e dell'interreligiosità che caratterizza l'odierna società e in particolare nel tentativo di trovare un equilibrio tra il diritto del pieno esercizio del culto in luoghi a ciò deputati e il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica e di sicurezza. E' infatti evidente, nella nostra Regione, così come in tutto il Paese, la criticità legata al fatto che le confessioni religiose acattoliche possano assumere comportamenti non sempre conformi alla disciplina urbanistica e di destinazione d'uso degli immobili. E' il caso, ad esempio, dei cosiddetti centri culturali islamici, gestiti da associazioni culturali ma utilizzati come moschee, veri e propri luoghi di culto in spazi spesso non idonei. Condizione testimoniata anche dal recente rapporto regionale sui centri islamici che ha messo in evidenza la precarietà di tali situazioni che devono trovare adeguata normazione.

Da qui una proposta di legge che veda anche nel censimento dei luoghi di culto, delle associazioni e dei centri culturali di matrice religiosa, a opera dei Comuni o delle Unioni di Comuni, uno strumento efficace per indagare la multiculturalità e l'interreligiosità della società democratica, coglierne le criticità e ricercare le soluzioni più adatte a una convivenza pacifica tra comunità religiose.

L'articolo 1 stabilisce le finalità della presente legge, prima tra tutte quella di promuovere la libertà di culto nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Convenzione Europea dei Diritti Umani. Il comma 3 dell'art. 1, sancisce gli impegni assunti dalla Regione al fine di realizzare una piena ed effettiva libertà di culto.

L'articolo 2 chiarisce il significato delle definizioni utilizzate nella presente legge.

L'articolo 3 prevede che i Comuni o le Unioni di Comuni redigano ogni anno un censimento dei luoghi di culto, delle associazioni a vocazione religiosa, dei centri culturali di matrice religiosa, delle sale di preghiera, dei locali nei quali si svolgano

attività religiose, delle attrezzature religiose e delle scuole religiose che insistono sul territorio di competenza, a fini di studio, di ricerca, di statistica e di elaborazione di progetti e politiche di integrazione, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti. In tale attività possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza dell'Osservatorio sul pluralismo religioso.

L'articolo 4 stabilisce forme di incentivazione da parte della Regione Emilia-Romagna indicando altresì, in linea generale, il contenuto dei progetti che possono essere ammessi a contributo.

L'articolo 5 interviene sotto il profilo urbanistico e della sicurezza andando a normare quelle situazioni precarie legate all'esistenza di centri e associazioni religiose che operano in deroga o in contrasto rispetto alle normali disposizioni urbanistiche per quanto attiene l'utilizzo di locali nei quali si svolgano attività collettive.

L'articolo 6 disciplina la possibilità di convenzione tra il Comune e una confessione religiosa alla quale venga concesso l'uso di un immobile pubblico.

L'articolo 7 contiene la clausola valutativa.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce, promuove e incentiva la libertà di culto individuale e collettiva, che si esplica in luoghi pubblici o privati, in ottemperanza ai principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

2. Ai sensi dell'art. 19 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la Regione Emilia-Romagna riconosce che la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni salvo i casi in cui sia necessario garantire la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, la protezione dei diritti e della libertà altrui.

3. La Regione Emilia-Romagna, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, si impegna a:

a) garantire il diritto di professare liberamente il proprio credo inteso come espressione della sfera spirituale sia individuale che collettiva;

b) garantire il diritto a non vedere deriso o umiliato il proprio credo;

c) contrastare i fenomeni di imposizione del credo e dei riti e delle pratiche ad esso connessi;

d) operare per evitare la strumentalizzazione politica delle religioni;

e) promuovere la formazione dei Ministri del culto qualora non prevista da specifiche Intese siglate ai sensi dell'art. 8 della Costituzione;

f) incentivare l'uso della lingua italiana durante la preghiera;

g) contrastare i fenomeni di radicalismo e fondamentalismo religioso;

h) scoraggiare l'apertura di luoghi di culto abusivi;

i) promuovere il superamento di pregiudizi e stereotipi connessi all'appartenenza religiosa;

j) promuovere l'autodeterminazione delle donne e la parità di genere attraverso la rimozione di condizionamenti di carattere religioso;

k) prevenire e contrastare forme di bullismo e di violenza di matrice religiosa;

l) favorire la conoscenza del fenomeno religioso e della storia delle religioni nelle scuole superiori e nelle Università;

m) promuovere il censimento dei luoghi di culto e delle strutture nelle quali si svolgono attività religiose;

n) promuovere patti o accordi con le confessioni religiose per la loro organizzazione giuridica, per la piena adesione ai principi dell'ordinamento statale e per il perseguimento del dialogo interreligioso.

Art. 2*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) luogo di culto: edificio esclusivamente destinato al culto divino realizzato ai sensi del DPR 6 giugno 2001, n. 380;

b) attività religiosa: ogni attività, pratica o rito connesso al culto divino;

c) associazione a vocazione religiosa: associazione che riporti

nel suo Statuto lo svolgimento di attività religiose o connesse alla religione anche se non prevalenti;

d) centro culturale di matrice religiosa: centro che annovera tra le sue attività anche quella religiosa;

e) attrezzatura religiosa: immobile destinato al culto anche se articolato in più edifici; immobile destinato all'abitazione dei ministri di culto o del personale di servizio; immobile adibito, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali e di ristoro che non abbiano fini di lucro; immobile ospitante un centro culturale di matrice religiosa.

Art. 3*Censimento e mappatura*

1. I Comuni o le Unioni di Comuni redigono, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei luoghi di culto, delle associazioni a vocazione religiosa, dei centri culturali di matrice religiosa, delle sale di preghiera, dei locali nei quali si svolgano attività religiose, delle attrezzature religiose e delle scuole religiose che insistono sul territorio di competenza, a fini di studio, di ricerca, di statistica e di elaborazione di progetti e politiche di integrazione, e ne trasmettono copia agli uffici regionali competenti.

2. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, i Comuni e le Unioni comunali possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza dell'Osservatorio sul pluralismo religioso.

Art. 4*Modalità di incentivazione*

1. La Regione Emilia-Romagna promuove e incentiva il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge con fondi stanziati in appositi capitoli del bilancio regionale, in particolare per progetti finalizzati a:

a) monitorare e contrastare i fenomeni di imposizione religiosa;

b) contrastare e arginare i fenomeni di fondamentalismo, radicalismo e fanatismo religioso;

c) promuovere la parità di genere attraverso la rimozione di condizionamenti religiosi;

d) favorire il dialogo interreligioso e la conoscenza della storia delle religioni;

e) mappare e censire, anche in relazione al numero e alla nazionalità dei fedeli, i luoghi di culto, le associazioni e le strutture di cui all'art. 3 facenti capo a confessioni religiose che abbiano stipulato una Intesa con lo Stato Italiano ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

f) mappare e censire, anche in relazione al numero e alla nazionalità dei fedeli, i luoghi di culto, le associazioni e le strutture di cui all'art. 3 facenti capo a confessioni religiose per le quali non esista ancora una Intesa con lo Stato Italiano;

g) verificare il rispetto delle norme di sicurezza e urbanistiche nei locali e nelle strutture di associazioni che svolgano attività religiosa anche se non in modo esclusivo o prevalente;

h) studiare le forme di finanziamento delle confessioni religiose che abbiano una presenza stabile sul territorio.

Art. 5*Norme in materia di sicurezza dei locali adibiti ad attività collettive*

1. Le associazioni che abbiano tra le loro finalità lo svolgimento di attività religiose devono espressamente riportarne la dicitura nei loro Statuti.

2. Le associazioni che svolgano attività religiose e i centri culturali di matrice religiosa, a seguito della loro costituzione, comunicano al Comune di competenza l'ubicazione dei locali nelle loro disponibilità adibiti ad attività collettive o che ospitino attrezzature religiose.

3. Entro 60 giorni dalla comunicazione, il personale degli uffici comunali competenti esegue un sopralluogo nei locali di cui al comma 1 certificando, per le strutture oggetto di verifica, l'eventuale avvenuto cambio di destinazione d'uso ai sensi della normativa vigente, l'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza ai sensi della normativa vigente e la capienza massima consentita, calcolata anche in relazione alla disponibilità di spazi da adibire a parcheggio, alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alle strade di collegamento presenti nell'area interessata. Nei casi di manifestazioni o eventi collaterali o quelli che prevedano anche somministrazione di cibi e bevande, i soggetti organizzatori adempiono a tutte le procedure amministrative previste dai regolamenti comunali.

Art. 6

Convenzioni con i Comuni

1. I rappresentanti delle confessioni religiose possono stipulare apposite convenzioni con i Comuni al fine di ottenere l'utilizzo di un immobile pubblico per lo svolgimento dell'attività religiosa.

2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce le modalità di utilizzo dell'immobile nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e i casi di revoca o decadenza della convenzione per gravi motivi.

3. Ogni anno i soggetti che abbiano stipulato una convenzione ai sensi del comma 1 redigono una relazione nella quale vengono indicate le attività svolte all'interno della struttura data in convenzione e le modalità di utilizzo.

Art. 7

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel valorizzare il ruolo pubblico svolto dalle scuole paritarie e degli enti locali. A tal fine la Giunta, con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione su:

a) attuazione dei progetti di cui all'art. 4;

b) Censimenti e mappature trasmessi dai Comuni o dalle Unioni di Comuni ai sensi dell'art. 3;

c) Convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 6.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.